



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento per la costituzione e gestione dei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica, l'allevamento, la detenzione ed il recupero della fauna selvatica, la detenzione e l'allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di forma ornitica selvatica non oggetto di caccia.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 14 settembre 2010

Si assegna il numero 13 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2010

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 2 SS del 25/09/2010



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Giuseppe BIANCO

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
GESTIONE DEI CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI PRODUZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA, L'ALLEVAMENTO, LA DETENZIONE ED IL RECUPERO
DELLA FAUNA SELVATICA, LA DETENZIONE E L'ALLEVAMENTO A SCOPO
AMATORIALE E ORNAMENTALE DI FORMA ORNITICA SELVATICA
NON OGGETTO DI CACCIA**

PARTE 1^a

ALLEVAMENTO E DETENZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 1

Tipologia

1. La Giunta Regionale, con il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della L.R. 17 maggio 1996 n. 9, disciplina l'allevamento di fauna selvatica.
2. Gli allevamenti di selvaggina sono caratterizzati dall'utilizzazione di specifiche strutture ed impianti quali incubatrici, parchetti, voliere, ecc.
3. Essi sono destinati alla produzione di animali per i seguenti scopi:
 - a) ripopolamento e/o reintroduzione in natura;
 - b) alimentazione;
 - c) detenzione a scopo amatoriale e ornamentale.
4. Negli impianti nei quali si esercitano diverse tipologie di allevamento (alimentare, ripopolamento, ornamentale) le aree destinate ad ogni tipologia devono essere nettamente distinte e separate da idonee recinzioni.
5. E', altresì, ammesso il recupero, la detenzione e la cura di fauna selvatica in difficoltà per la sua reintroduzione in natura.

Art. 2

Costituzione degli allevamenti a scopo alimentare e per ripopolamenti

1. L'autorizzazione per l'allevamento e/o detenzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e alimentare è rilasciata dalla Giunta Regionale.
2. I richiedenti devono inoltrare domanda in bollo all'Amministrazione Regionale, Ufficio Caccia, specificando le proprie generalità, la residenza, la località ed il tipo di allevamento con l'indicazione delle singole specie che si intendono produrre.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'allevamento a scopo ripopolamento ed alimentare dovrà essere corredata dalla seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia e salvo altra richiesta degli uffici competenti:
 - a) titolo di proprietà dell'area o documento equivalente;
 - b) corografia del territorio scala 1:25.000 con l'individuazione della zona;
 - c) estratto mappa catastale in scala 1:2000 con indicati foglio e particelle interessate;
 - d) planimetria in scala 1:100 o 1:200 con l'ubicazione degli impianti;
 - e) relazione tecnica;
 - f) nulla-osta della A.S.L. competente (solo per allevamenti a scopo alimentare).
4. La Giunta Regionale, sentita la Provincia interessata sulla conformità della richiesta al P.F.V.P. , rilascia l'autorizzazione ed informa la Provincia per l'aggiornamento delle superfici disponibili da destinare a gestione privata della caccia.
5. Tutti gli oneri e le tasse, derivanti dal rilascio dell'autorizzazione e stabilite con legge finanziaria regionale, dovranno essere versati al momento del ritiro dell'autorizzazione stessa da parte dell'interessato.

6. L'autorizzazione, previo pagamento delle eventuali tasse annuali dovute, ha durata illimitata nel tempo, salvo rinuncia da parte del richiedente o revoca da parte dell'Ufficio concedente.

Art. 3

Densità dei selvatici per il ripopolamento

1. Negli allevamenti di selvaggina da ripopolamento deve essere mantenuta una densità secondo i rapporti minimi di seguito indicati per le specie cacciabili:
 - a) fagiano e germano reale: dai 30 ai 60 giorni, 0,5 mq per capo; oltre i 60 giorni, 1mq per capo;
 - b) storne e coturnici dai 30 ai 60 giorni, 0,25 mq per capo; oltre i 60 giorni, 0,5 per capo;
 - c) lepri allevate in recinto, 10 mq per capo;
 - d) ungulati (cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone), 500 mq di superficie recintata a capo.Per le altre specie eventualmente allevate le Province daranno indicazione della densità minima da rispettare.
2. I selvatici allevati per fini di ripopolamento ed appartenenti a specie cacciabili stanziali devono essere autoctoni e mantenuti in purezza; la Provincia si riserva l'eventuale verifica, tramite l'I.N.F.S., la purezza delle specie allevate, attraverso prelievi a campione degli animali presenti nella struttura.
3. I recinti e le voliere per l'accrescimento dei soggetti da ripopolamento devono contenere al loro interno appropriata vegetazione cespugliata e/o colture seminatrici per facilitare l'ambientamento degli animali nel territorio oggetto del ripopolamento ed evitare il fenomeno di cannibalismo tra specie stesse.

Art. 4

Costituzione di allevamenti per fini ornamentali ed amatoriali

1. L'autorizzazione per l'allevamento e/o detenzione di fauna selvatica a scopo ornamentale e/o amatoriale è rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
2. Gli interessati all'allevamento di selvatici per fini ornamentali ed amatoriali di fauna selvatica devono inoltrare domanda alle Amministrazione Provinciale competente per territorio specificando le proprie generalità, la residenza, la località ed il tipo di allevamento con l'indicazione delle singole specie che si intendono detenere e/o produrre.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, firma dell'interessato, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, salvo altra richiesta degli uffici competenti:
 - a) titolo di proprietà dell'area o documento equivalente;
 - b) estratto mappa catastale in scala 1:2000 con indicati foglio di particelle interessate;
4. A tale scopo possono essere detenuti e/o allevati esemplari di specie e numero di capi sottoindicati:
 - a) starna: non superiore a trenta capi;
 - b) coturnice: non superiore a trenta capi;
 - c) fagiano e germano reale: non superiore a trenta capi
 - d) quaglia: non superiore a cinquanta capi;
 - e) lepre: non superiore a cinque capi;
 - f) ungulati (cinghiale, capriolo e daino): non superiore a tre capi.
5. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio Provinciale della Caccia ed ha durata illimitata nel tempo, fatto salvo esplicita rinuncia del beneficiario o revoca da parte dell'ente concedente.
6. I capi in sovrannumero nella fase riproduttiva possono essere utilizzati a scopo alimentare, previa comunicazione del responsabile dell'allevamento, all'Ufficio Caccia.
7. I beneficiari devono garantire una permanenza degli animali tale da eliminare qualsiasi tipo di sofferenza e/o maltrattamento.
8. L'eventuale allevamento e/o detenzione a scopo ornamentale e/o amatoriale di qualsiasi altro tipo di selvaggina appartenente alle specie cacciabili è autorizzato dalle Province competenti con le modalità stabilite ai commi precedenti; nel caso in esame il numero massimo di capi da allevare e/o detenere non deve essere superiore a dieci.

Art. 5

Allevamenti gestiti da titolari di impresa agricola

1. Il titolare dell'azienda agricola che, all'interno di essa, alleva selvatici a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale ed ornamentale è tenuto a darne comunicazione agli Uffici Regionali e Provinciali della Caccia.
2. La comunicazione dovrà contenere le indicazioni delle specie di selvaggina allevate, nel quadro del rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria, e dovrà essere corredata, salvo altra richiesta degli uffici competenti, da:
 - a) titolo di proprietà dell'area o documento equivalente;
 - b) corografia del territorio scala 1:25.000 con l'individuazione della zona;
 - c) estratto mappa catastale in scala 1:2000 con indicati foglio e particelle interessate;
 - d) nulla-osta della A.S.L. competente (solo per allevamenti a scopo alimentare).
3. Il titolare dell'impresa dovrà altresì documentare il suo stato giuridico di titolare di impresa agricola.

PARTE II^

CENTRI PUBBLICI DI ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE DI FAUNA

SELVATICA ALLO STATO NATURALE

ART. 6

Definizione e Finalità

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica di cui all'art. 9 della L.R. n. 9/96 sono istituti di protezione destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone nonché allo studio e alla sperimentazione di metodi e tecniche di gestione con particolare riguardo alla riproduzione allo stato naturale di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale.
2. I capi appartenenti alle suddette popolazioni potranno essere prelevati per il ripopolamento ed ammessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento.
3. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, oltre che per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione allo stato naturale di soggetti appartenenti a fauna migratoria.
4. Nei centri pubblici di allevamento è esclusa qualsiasi forma di attività venatoria.
5. Nei centri pubblici di allevamento possono essere, altresì, consentite le seguenti attività:
 - a) gare cinofile di importanza nazionale e regionale;
 - b) catture per inanellamenti e marchiature;
 - c) attività di ripopolamento;
 - d) catture per ripopolamento;
 - e) censimenti.
6. I capi prodotti nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale prima dell'immissione sul territorio devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento e delle certificazioni previste dalla norma di polizia veterinaria.
7. L'attività del centro pubblico deve prevedere interventi diretti a costruire una sufficiente base alimentare e condizioni di sviluppo agevolato della fauna selvatica, tra i quali:
 - a) semine di aree marginali con opportune miscele;
 - b) allestimento di pozze alimentate con acque piovane e sorgive;
 - c) esecuzioni di sfalci;
 - d) formazioni ed adattamenti di luoghi per la rimessa di selvatici;
 - e) messa in opera di impianti e attrezzature quali gabbie e palchetti per i riproduttori, voliere di parcheggio e di ambientamento di animali selvatici e mangiatoie, anche coperte.

8. La Regione e le Province possono utilizzare la selvaggina che dovesse eccezionalmente risultare in esubero per scopi alimentati, per immissioni su terreno libero e per cessione a terzi su motivata richiesta.
9. La densità degli animali all'interno dei centri pubblici di allevamento dovrà essere stabilita dalla Regione, sentito l'I.N.F.S., in funzione del tipo di selvaggina da allevare.

Art. 7

Costituzione

1. L'istituzione di centri pubblici è deliberata dalla Giunta Regionale, su proposta degli Enti pubblici interessati, nel rispetto della percentuale massima del 24% attribuita alle strutture di protezione della L.R. n. 9/96 e del piano faunistico-venatorio regionale.
2. I centri pubblici di allevamento sono costituiti preferibilmente su terreni demaniali; possono essere utilizzati anche terreni privati purché idonei e per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo che ne abbia titolo.
3. Gli Enti pubblici devono inoltrare la richiesta all'Assessorato Regionale alla Caccia, corredata dai seguenti documenti, in triplice copia, a firma di un tecnico abilitato:
- a) planimetria catastale con l'indicazione dei dati necessari ad una facile identificazione del terreno;
 - b) planimetria in scala non inferiore 1:25.000;
 - c) relazione descrittiva con indicate le caratteristiche vegetazionali, orografiche, idriche, le produzioni agricole, zootecniche e/o ittiche ed il piano produttivo indicante la quantità e la qualità delle specie di selvaggina che si intendono produrre, nonché gli interventi di miglioramento e gestione ambientale e di eventuale contenimento di specie concorrenti;
 - d) atti di assenso; qualora nel centro stesso siano compresi terreni di uno o più proprietari o conduttori; tali atti devono essere autenticati nelle forme di legge; il consenso è vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione.
4. La superficie minima necessaria per la costituzione di un centro pubblico di produzione di fauna selvatica allo stato naturale è di 100 Ha.
5. L'Ufficio Regionale della Caccia, prima dell'inoltro alla Giunta Regionale, istruisce la pratica verificando che la superficie impegnata, insieme alle altre strutture di protezione già esistenti sul territorio, non comporti il superamento del limite del 24% previsto dalla L.R. n. 9/96 e richiamato dal P.F.V.R..
6. L'estensione complessiva dei centri pubblici distribuiti su ogni Provincia non deve essere superiore al 20% della superficie disponibile per strutture di protezione.
7. L'Ufficio Regionale della Caccia, in fase di rilascio dell'autorizzazione, provvederà ad assegnare ad ogni centro pubblico di allevamento un numero di codice, accompagnato dalla lettera R (ripopolamento), che dovrà essere riportato su contrassegno inamovibile, apposto durante le fasi di cattura o prima dell'immissione degli animali su terreno libero, insieme all'eventuale numero di riconoscimento assegnato dagli Enti pubblici concessionari.
8. L'autorizzazione ha durata illimitata nel tempo, salvo rinuncia da parte richiedente o revoca da parte dell'Ufficio concedente.

PARTE III^

CENTRI PRIVATI DI ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE DI FAUNA

SELVATICA ALLO STATO NATURALE

ART. 8

Definizione e finalità

1. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'art. 9 della L.R. n. 9/96, sono istituti di gestione privata della caccia e sono destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone a fini venatori attraverso la riproduzione allo stato naturale di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale.
2. I capi appartenenti alle suddette popolazioni potranno essere prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento.

3. Nei centri privati di allevamento é esclusa qualsiasi forma di attività venatoria, fatte salve le norme per il controllo della fauna selvatica ed il prelievo di specie allevate allo scopo purché autorizzato dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 3., art. 9, della L.R. n 9/96.

4. Nei centri privati di allevamento possono essere, altresì, consentite dal gestore le seguenti attività:

- a) addestramento cani;
- b) gare cinofile di importanza nazionale;
- c) gare cinofile regionali e provinciali;
- d) catture per inanellamenti e marchiature;
- e) attività di ripopolamento;
- f) censimenti.

Art.9

Costituzione

1. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 17 maggio 1996 n. 9, autorizza la costituzione dei centri privati di allevamento allo stato naturale di fauna selvatica.

2. I richiedenti devono inoltrare domanda in bollo all'Assessorato Regionale alla Caccia, specificando le proprie generalità, la residenza, la località ed il tipo di allevamento con l'indicazione delle singole specie che si intendono allevare.

3. Ai fini dell'acquisizione del parere della Provincia interessata, la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, in triplice copia, a firma di un tecnico abilitato:

- a) planimetria catastale con l'indicazione dei dati necessari ad una facile identificazione del terreno;
- b) planimetria in scala non inferiore 1:25.000;
- c) relazione descrittiva con indicate le caratteristiche vegetazionali, orografiche, idriche, le produzioni agricole, zootecniche e/o ittiche ed il piano produttivo indicante la quantità e la qualità delle specie di selvaggina che si intendono produrre, nonché gli interventi di miglioramento e gestione ambientale e di eventuale contenimento di specie concorrenti;
- d) atti comprovanti il titolo di proprietà e conduzione dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;
- e) atti di assenso, qualora nel centro stesso siano compresi terreni di uno o più proprietari o conduttori; tali atti devono essere autenticati nelle forme di legge; il consenso è vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione.

4. La superficie minima necessaria per la costituzione di un centro privato di produzione di fauna selvatica allo stato naturale é di 100 Ha.

5. L'Ufficio Regionale della Caccia, prima dell'inoltro alla Giunta Regionale, istruisce la pratica verificando che la superficie impegnata, insieme alle altre strutture per la gestione privata della caccia già autorizzate, non comporti il superamento del limite del 15% previsto dalla L.R. n. 9/96 e richiamato dal P.F.V.R..

6. L'estensione complessiva dei centri privati distribuiti su ogni Provincia non deve essere superiore al 5% della superficie disponibile per strutture a gestione privata della caccia.

7. L'Ufficio Regionale della Caccia, in fase di rilascio dell'autorizzazione, provvederà ad assegnare ad ogni centro privato di allevamento un numero di codice, accompagnato dalla lettera R (ripopolamento), che dovrà essere riportato su contrassegno inamovibile, apposto durante le fasi di cattura o prima dell'immissione su terreno libero, insieme all'eventuale numero di riconoscimento assegnato dall'allevatore.

8. L'autorizzazione, previo pagamento delle eventuali tasse annuali dovute, ha durata illimitata nel tempo, salvo rinuncia da parte richiedente o revoca da parte dell'Ufficio concedente.

ART. 10

Produttività dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il titolare del centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è tenuto a presentare all'ufficio Caccia della Regione un piano contenente la stima del numero dei capi presenti prima della cattura e relativo piano di prelievo.

2. Ad iniziare dal terzo anno di attività dovranno essere perseguite le seguenti produzioni minime per 100 ettari di superficie: lepre 20 capi, fagiano 50 capi, starna e coturnice 100 capi, ungulati 10 capi.
3. Al fine di costituire all'interno del centro il necessario patrimonio di riproduttori è consentita l'immissione di soggetti appartenenti esclusivamente alle specie di indirizzo produttivo provenienti da centri di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio nazionale specializzati in specie autoctone; l'immissione deve essere autorizzata dall'Ufficio Regionale della Caccia.
4. La Regione Calabria ha diritto di prelazione sull'acquisto dalla fauna selvatica prodotta nei centri privati.
5. I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale prima dell'immissione sul territorio devono essere muniti dei contrassegni di riconoscimento e delle certificazioni previste dalle norme di polizia veterinaria.
6. I centri privati di produzione allo stato naturale sono tenuti alla registrazione di tutte le operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi in un apposito registro vidimato dall'Ufficio Regionale alla Caccia.

PARTE IV[^]

DETENZIONE ED ALLEVAMENTO A SCOPO AMATORIALE E ORNAMENTALE DI FORMA

ORNITICA SELVATICA NON OGGETTO DI CACCIA

Art. 11

Ambito di applicazione

1. La detenzione e l'allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di specie appartenenti alla fauna ornitica selvatica non oggetto di caccia, disposti dall'art. 9, comma 1 della legge regionale n. 9/96 vengono autorizzati a condizione che gli uccelli abbiano provenienza lecita e origine documentata.

Art. 12

Documentazione

1. Al fini della dimostrazione della provenienza lecita e dell'origine documentata dai soggetti presenti in allevamento e/o detenuti, in caso di acquisto, fanno fede la fattura o la ricevuta fiscale con descrizione delle specie ornitiche, corredate da fotocopia del documento originale che legittima il possesso dei soggetti da parte del venditore. Il documento può essere rappresentato dalla autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio o da documento equivalente e dalla documentazione ufficiale accompagnatoria per i soggetti importati dall'estero.
2. Nel caso di cessione di soggetti senza scopo di lucro, considerato che la cessione non è soggetta all'ammissione di documento fiscale, può essere ritenuta valida una specifica dichiarazione scritta, con assunzione di responsabilità da parte del cedente, corredata dalla documentazione che ha consentito al cedente stesso di detenere i soggetti che s'intendono trasferire ad altre persone.

Art. 13

Procedure e adempimenti

1. Le persone interessate alla detenzione e allevamento di specie ornitiche di fauna selvatica non oggetto di caccia devono inoltrare istanza all'Amministrazione provinciale competente per territorio. La richiesta deve contenere anche l'indirizzo della sede d'allevamento, l'elenco delle specie da detenere e allevare e per ogni soggetto l'indicazione dei codici riportati sull'anello inamovibile fornito dall'ente che autorizza la detenzione.
2. Per gli iscritti alla Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) valgono le informazioni contenute sugli anelli inamovibili forniti dalla FOI stessa.
3. Gli esemplari appartenenti alle specie riportate nel Regolamento CEE n. 3626/82 e successive modifiche per i quali la normativa nazionale ha previsto l'obbligo di denuncia, devono essere previsti di regolari certificati CITES.

4. In caso di parere favorevole, che deve essere rilasciato dall'ente provinciale entro trenta giorni dalla richiesta, la persona interessata dovrà sottoporre a vidimazione il registro nel quale sono elencati i soggetti da detenere con i relativi codici.
5. La timbratura e la vidimazione del registro viene effettuata presso il competente Ufficio dell'Amministrazione provinciale.
6. La vidimazione del registro deve essere effettuata una volta non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
7. L'allevatore e' obbligato ad annotare nel registro i trasferimenti e le immissioni dei soggetti indicando il nominativo della persona che trasferisce o riceve i soggetti stessi entro 15 giorni ed entro 45 giorni per i soggetti nati nel proprio allevamento con i relativi dati contenuti nell'anello inamovibili.
8. L'allevatore è obbligato a registrare anche i soggetti deceduti con l'indicazione dei relativi codici.
9. Tutte le operazioni di registrazione devono avvenire entro e non oltre la scadenza del 31 dicembre, comunque prima della vidimazione annuale del registro.
10. Gli allevatori sono assoggettati a controlli periodici da parte degli organismi di polizia o dai funzionari delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.
11. Gli allevatori devono facilitare l'accesso nell'allevamento ai controllori che espletano le verifiche.
12. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento detengono uccelli rientranti nella categoria indicata all'art. 11 del Regolamento stesso, al fine di ottenere l'autorizzazione sono tenuti ad inoltrare istanza all'Amministrazione provinciale competente per territorio entro trenta giorni della data di pubblicazione del Regolamento.
13. Nel caso ricorra la necessità di conformare il numero dei soggetti alle capacità logistiche e funzionali dell'allevamento, ogni allevatore potrà immettere in natura parte dei soggetti geneticamente puri e non mutati ottenuti in cattività.
14. L'immissione deve essere effettuata sotto il controllo degli Organi di polizia e delle Guardie venatorie avendo cura di individuare gli habitat nei quali immettere in libertà i soggetti e di effettuarla nei periodi di stagionali più conformi ad un favorevole insediamento in natura dei soggetti immessi in libertà.

Art. 14

Specie ammesse

1. E' consentita la detenzione di sei esemplari di ogni specie di fauna ornitica selvatica non oggetto di caccia e nel complesso non oltre ottanta esemplari delle seguenti specie detenibili: Cardellino (*Carduelis carduelis*), Ciuffolotto (*Pymila pyramila*), Fanello (*Acanthis cannabina*), Fringuello (*Fringilla coelebs*), Lucherino (*Carduelis spinus*), Organetto (*Cerduelis flammea*), Ortolano (*Emberiza hortulana*), Peppola (*Fringilla montifringilla*), Verdone (*Carduelis Cloris*), Verzellino (*Serinus serinus*), Zigolo Giallo (*Emberiza citrinella*), Zigolo Nero (*Emberiza cirrus*) Zigolo Minore (*Emberiza pusilla*), Zigolo Muciatto (*Emberiza cia*).

Art. 15

Obblighi

1. L'allevatore è obbligato a garantire agli uccelli in detenzione e in allevamento le migliori condizioni di vivibilità riguardo non solo alla funzionalità delle strutture che li ospitano ma anche alla conduzione sotto l'aspetto alimentare, igienico e sanitario tenendo conto delle esigenze specifiche di ogni singolo soggetto.

Art. 16

Partecipazione a mostre e manifestazioni

1. Nelle manifestazioni ornitologiche o altre manifestazioni di uguale natura possono essere esposti esclusivamente uccelli inanellati discendenti da soggetti d'allevamento debitamente autorizzati alla detenzione.
2. All'atto dell'ingabbio gli espositori devono esibire ai responsabili delle manifestazioni la documentazione attestante l'autorizzazione alla detenzione e all'allevamento.
3. Allo scopo di prevenire abusi ed illeciti che possano provocare ripercussioni negative sul patrimonio faunistico è vietato l'ingabbio di uccelli sforniti di documentazione probatoria anche se provenienti da

Regioni o Stati nei quali non si prevedono o non siano ancora previsti sufficienti strumenti di controllo in materia.

Art. 17

Categorie escluse dalla normativa

1. Gli uccelli ibridi e mutati purché fenotipicamente distinguibili dalle specie selvatiche, sono assoggettati alle disposizioni del citato Regolamento.
2. Questi uccelli non devono in alcun caso essere liberati in natura.

PARTE V^ NORME GENERALI

Art. 18

Attività

1. L'attività di produzione di fauna selvatica all'interno di qualsiasi struttura deve essere orientata esclusivamente sulle specie di fauna tipiche del territorio nazionale, presente anche nel territorio regionale.
2. All'interno delle strutture di allevamento deve essere garantita una permanenza degli animali tale da eliminare qualsiasi tipo di sofferenza e/o maltrattamento; esse devono risultare idonee dal punto di vista igienico-sanitario in rapporto al numero di animali detenuti.
3. Gli allevatori e i detentori di fauna selvatica sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché gli animali non possano disperdersi in natura.

Art. 19

Controlli

1. Il controllo sanitario nelle strutture di allevamento dovrà essere richiesto dal titolare ed eseguito almeno due volte l'anno a cura del servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio; i detentori a scopo amatoriale ed ornamentale sono esclusi da questo obbligo.
2. La Provincia, altresì, attraverso gli Uffici competenti, si riserva controlli per verificare il rispetto del presente regolamento e delle norme in materia.
3. E' inoltre obbligatorio per gli allevatori e detentori osservare le norme di profilassi prescritte dalle A.S.L. competenti per territorio.
4. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 del presente regolamento spettano alle Province competenti per territorio.

Art. 20

Detenzione e cura di fauna selvatica in difficoltà

1. L'attività di recupero, detenzione temporanea, cura e reintroduzione nel territorio della fauna selvatica in difficoltà è esercitata dalle Province attraverso le proprie strutture.
2. In mancanza di proprie strutture, le Province possono autorizzare centri di allevamento pubblici e privati, allevamenti singoli autorizzati ritenuti idonei, associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute e con esperienza in materia, purché tutti forniti di strutture adeguate ed a Centri di assistenza idonei al soccorso.
3. Le strutture di recupero devono essere munite di idonee attrezzature di pronto soccorso e cura, di locali riscaldati, di adeguati locali di isolamento e stabulazione nel rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie.

specie soccorsa, le cause della detenzione e successivamente data e luogo di liberazione o sopravvenuta morte dell'animale, specificandone le cause.

5. La liberazione della fauna selvatica guarita e in grado di essere riammessa nell'ambiente, dovrà avvenire sotto il controllo delle Guardie Venatorie Provinciali che potranno avvalersi della collaborazione delle Guardie Venatorie Volontarie.

Art. 21

Detenzione, trasporto e vendita di selvaggina

1. Per la detenzione, trasporto e la vendita della selvaggina proveniente da allevamenti è necessario possedere una documentazione indicante la provenienza, il numero e la specie dei capi, compilata a cura del titolare dell'allevamento accompagnata da certificazione sanitaria.

2. Per i selvatici destinati ad essere introdotti in natività sarà necessaria la dichiarazione a cura dell'allevatore che trattasi di specie autoctone riprodotte in purezza.

3. Per la vendita al pubblico della selvaggina il detentore o l'allevatore dovrà essere in regola con la normativa vigente.

Art. 22

Divieti e sanzioni

1. Nelle strutture specializzate nell'allevamento di specie autoctone è vietata l'introduzione di specie non allevate in purezza.

2. E' vietato introdurre nelle suddette strutture, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Regionale della Caccia, qualsiasi specie anche se necessaria al mantenimento del patrimonio di riproduttori.

3. E' vietato, altresì, incrociare specie autoctone con altre specie compatibili.

4. Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste all'art. 20, comma 4, della L.R. n. 9/96.

5. Chiunque alleva detiene uccelli di specie ornitiche selvatiche non oggetto di caccia senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione pecuniaria di Euro 51,65; in caso di recidività la sanzione pecuniaria è di Euro 154,94.

6. Chiunque alleva o detiene uccelli in deroga alle disposizioni della legge n. 473 del 22/11/1993 avente per oggetto "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" è soggetto alla sanzione pecuniaria di Euro 154,94. In caso di recidività la sanzione pecuniaria è di Euro 258,23.

7. Per l'inosservanza delle disposizioni ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e fatte salve le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 oltre a quelle contenute in altre leggi e disposizioni l'Ufficio Regionale della Caccia può disporre la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Art. 23

Norme transitorie

1. I titolari di allevamenti esistenti dovranno provvedere ad uniformarsi al presente regolamento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore; dovranno, altresì, comunicare alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio l'avvenuto adeguamento.

2. Le aree interessate devono essere recintate e tabellate; le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro ad un'altezza non inferiore a ml 2.00 dal terreno ed a una distanza non superiore a 100 metri una dall'altra e comunque, in modo che le stesse siano visibili.

3. Le tabelle sono apposte a cura e spese del titolare dell'autorizzazione e devono essere dallo stesso mantenute in efficienza; esse devono contenere l'indicazione del tipo di attività ed il numero di autorizzazione.

4. Una copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere mantenuta nella struttura dell'allevamento a disposizione degli addetti alla vigilanza.

5. L'applicazione del presente regolamento viene affidata a tutti i soggetti giuridicamente autorizzati dalla Legge n. 157/92 e dalla Legge Regionale n. 9/96.

6. Il presente regolamento entra in vigore con l' approvazione e pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FAUNISTICA-VENATORIA DELLA REGIONE CALABRIA

ART. I

Costituzione

1. La Consulta Faunistico-Venatoria Regionale (C.F.V.R.) e' costituita ai sensi dell' art. 2 della Legge Regionale n.9/96, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. _____.
2. La C.F.V.R. ha sede in Catanzaro nei locali dell' Assessorato Regionale Caccia e Pesca ed ha lo scopo di fornire consulenze in materia venatoria ed ambientale alla Giunta Regionale.
3. La C.F.V.R. dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio Regionale.

Art. 2

Composizione della C.F.V.R.

1. La C.F.V.R. e' composta:
 - a) dall' Assessore Regionale alla Caccia e Pesca, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) dagli Assessori Provinciali alla Caccia e pesca o loro delegati;
 - c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
 - d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella Regione;
 - e) quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria;
 - g) un rappresentante dell' Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
 - h) il Dirigente dell' Ufficio Caccia della Regione con le funzioni di segretario;
 - i) un rappresentante dei dottori veterinari indicato dalla Federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria, esperto in problemi faunistici;
2. La C.F.V.R. e' nominata dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell' Assessore incaricato in materia di Caccia e Pesca e su designazione delle organizzazioni interessate.
3. Non possono essere nominati negli organismi di gestione persone che:
 - a) siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati penali, salvo che non sia decorso almeno un biennio dall' avvenuta riabilitazione;
 - b) abbiano riportato condanne o sanzioni amministrative e/o penali per gravi violazioni delle leggi sulla caccia
 - c) abbiano in corso procedimenti penali per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648/ter C.P.);
 - d) abbiano in corso procedimenti penali per associazione mafiosa (art. 416/bis C.P.);
 - e) abbiano in corso procedimenti penali per riciclaggio di denaro di provenienza illecita (art. 648/bis C.P.);
4. Il Presidente della Giunta Regionale, prima della nomina della C.F.V.R. verifica, attraverso opportuna documentazione, l' inesistenza delle suddette limitazioni.

ART. 3

Compiti della C.F.V.R.

1. La C.F.V.R. esprime parere in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistica-venatoria e formula proposte alla Giunta e suggerimenti per la corretta gestione del territorio.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 16 SET. 2010

Scopelliti

